Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1902 — Roma — Lunedì 7 Luglio — Numero 157

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione:	anno L. **32**;	semestre L. **17**;	trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno:	» » **36**;	» » **19**;	» » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale:	» » **80**;	» » **41**;	» » **22**

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**.
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 242 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I fanciulli dell'uno e dell'altro sesso per essere ammessi al lavoro negli opificî industriali, nei laboratorî, nelle arti edilizie e nei lavori non sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie, devono avere almeno l'età di 12 anni compiuti.

Potranno però rimanere quelli di 10 anni compiuti, che vi si trovino già impiegati alla data dell'attuazione della presente legge.

Salvo il disposto dell'articolo 4, nei lavori sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie non possono essere impiegati i fanciulli di età inferiore ai 13 anni compiuti e le donne di qualsiasi età.

Dopo tre anni dalla promulgazione della presente legge, nei lavori sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie, ove non esista trazione meccanica, non potranno essere impiegati i fanciulli di età inferiori ai 14 anni compiuti.

Potranno però rimanere quelli di 11 anni compiuti che vi si trovino già impiegati alla data della presente legge.

Salvo ugualmente il disposto dell'articolo 4, nei lavori pericolosi o insalubri, ancorchè non sieno eseguiti in opificî industriali, cave, miniere o gallerie, non pos-

sono essere impiegati i fanciulli di età minore di 15 anni compiuti e le donne minorenni.

Art. 2.

Non possono essere ammessi ai lavori contemplati in questa legge e nel Regolamento, di cui nell'articolo 15, le donne minorenni ed i fanciulli sino a 15 anni compiuti, che non sieno forniti d'un libretto e d'un certificato medico, scritto nel libretto, da cui risulti che sono sani e adatti al lavoro, cui vengono destinati.

Il libretto sarà conforme al modello che sarà stabilito nel Regolamento, verrà somministrato ai Comuni dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, e rilasciato gratuitamente all'operaio dal Sindaco del Comune, dove questi ha la sua dimora abituale.

Il libretto deve indicare: la data di nascita della donna minorenne e del fanciullo; che sono stati vaccinati; che sono riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati; che hanno frequentato il corso elementare inferiore, ai sensi dell'articolo 2 della legge del 15 luglio 1877, n. 3961.

Ai fanciulli, che, alla data della promulgazione di questa legge, manchino di quest'ultimo requisito, è concesso un termine di tre anni per mettersi in regola.

L'uffiziale sanitario del Comune deve eseguire la visita medica e rilasciare il certificato nel libretto, senza alcun compenso a carico dell'operaio.

La spesa eventuale, tanto della prima visita medica, quanto delle successive, sarà a carico dei Comuni. Nel Regolamente sarà stabilito in quali casi la visita medica dovrà essere ripetuta.

Il libretto, il certificato medico, il certificato di nascita e tutti i documenti necessari per ottenerli saranno esenti da tassa di bollo.

Art. 3.

Chiunque impieghi donne di qualsiasi età o fanciulli di età inferiore ai 15 anni compiuti, in lavori contemplati dalla presente legge e dal Regolamento, deve farne in ogni anno regolare denunzia nei termini e nei modi che saranno stabiliti dal Regolamento.

Dovrà pure nel corso dell'anno denunziarsi qualsiasi modificazione per cessazione permanente dei lavori, per cambiamento di Ditta, per adozione di motori meccanici, o per altre cause, che saranno stabilite dal Regolamento.

Le denunzie saranno fatte in doppio esemplare alla Prefettura della provincia dove l'azienda è esercitata, che le trasmetterà subito al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, e dovrà tenere un registro con le indicazioni desunte dalle singole denunzie.

Tutti gli esercenti di aziende soggette a questa legge devono presentare, entro sei mesi dall'applicazione di essa, una nuova denunzia, indipendentemente da quelle presentate in base alla legge 11 febbraio 1886, n. 3657 (serie 3ª), ed al Regolamento 17 settembre 1886, n. 4082 (serie 3ª).

Art. 4.

Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio superiore di Sanità e del Consiglio delle Industrie e del Commercio, verranno determinati i lavori pericolosi o insalubri vietati ai fanciulli d'ambo i sessi, di età inferiore ai 15 anni compiuti, e alle donne minorenni.

Nello stesso modo saranno determinati, in via di eccezione, i lavori pericolosi e insalubri, nei quali potranno essere impiegati i fanciulli fino ai 15 anni compiuti e le donne minorenni, con le cautele e le condizioni che saranno reputate necessarie.

Art. 5.

Il lavoro notturno è vietato ai maschi di età inferiore ai 15 anni compiuti ed alle donne minorenni. Potranno però rimanere le donne di età superiore ai 15 anni compiuti, le quali, alla data della promulgazione di questa legge, si trovino già impiegate in opificî industriali, cave o miniere.

Trascorsi cinque anni dalla promulgazione di questa legge, il lavoro notturno sarà vietato alle donne di qualsiasi età.

Durante questi cinque anni le donne di qualsiasi età addette al lavoro notturno dovranno essere munite di libretto ai sensi dell'articolo 2.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio potrà, sul parere favorevole del Consiglio sanitario provinciale, permettere, durante il triennio dalla promulgazione di questa legge, che alle donne minorenni attualmente impiegate in opificî industriali possano essere sostituite altre donne minorenni d'età superiore ai 15 anni compiuti.

Per lavoro notturno s'intende quello che si compie tra le ore 20 e le 6 dal 1° ottobre al 31 marzo; e dalle 21 alle 5 dal 1° aprile al 30 settembre.

Dove però il lavoro sia ripartito in due mute, esso potrà cominciare alle ore 5 e protrarsi fino alle 23.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio potrà, sul parere favorevole del Consiglio sanitario provinciale, variare i limiti sopraddetti del lavoro notturno nei luoghi ove ciò sia richiesto da condizioni speciali di clima e di lavoro.

Art. 6.

Le puerpere non possono essere impiegate al lavoro se non dopo trascorso un mese da quello del parto, e in via eccezionale anche prima di questo termine, ma in ogni caso dopo tre settimane almeno, quando risulti da un certificato dell'ufficio sanitario del Comune di loro dimora abituale, che le condizioni di salute permettono loro di compiere, senza pregiudizio, il lavoro nel quale intendono occuparsi.

Art. 7.

I fanciulli d'ambo i sessi, che hanno compiuto il decimo anno, ma non ancora il dodicesimo, non possono essere impiegati nel lavoro per più di 8 nelle 24 ore dal giorno; non più di 11 ore i fanciulli di ambo i sessi dai 12 ai 15 anni compiuti, e non più di 12 ore le donne di qualsiasi età.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio potrà temporaneamente ed eccezionalmente autorizzare, sentito il parere del Consiglio sanitario provinciale, che l'orario giornaliero dei fanciulli dai 12 ai 15 anni compiuti venga prolungato al massimo fino alle 12 ore, quando ciò sia imposto da necessità tecniche ed economiche.

Art. 8.

Il lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi età deve essere interrotto da uno o più riposi intermedî, della durata complessiva di un'ora almeno, quando supera le 6, ma non le 8 ore; di un'ora e mezzo almeno quando supera le ore 8, ma non le 11; di 2 ore quando supera le 11 ore.

In nessun caso il lavoro per i fanciulli e le donne minorenni può durare senza interruzioni per più di 6 ore.

Art. 9.

Alle donne di qualsiasi età e ai fanciulli fino ai 15 anni compiuti dev'essere dato ogni settimana un intero giorno (24 ore) di riposo.

Art. 10.

Salvo le prescrizioni d'altre leggi e Regolamenti i proprietari, i gerenti, direttori, gli impresari, i cottimisti che impieghino fanciulli o donne di qualsiasi età, devono adottare e fare eseguire, a norma del Regolamento, tanto nei locali dei lavori e nelle relative dipendenze, quanto nei dormitorî, nelle stanze di allattamento e nei refettorî i provvedimenti necessari a tutela dell'igiene, della sicurezza e della moralità.

Nelle fabbriche dove si impiegano donne, dovrà permettersi l'allattamento sia in una camera speciale annessa allo stabilimento, sia permettendo alle operaie nutrici l'uscita dalla fabbrica nei modi e nelle ore che stabilirà il Regolamento interno, oltre i riposi prescritti dall'articolo 8.

La camera speciale di allattamento dovrà però sempre esistere nelle fabbriche dove lavorano almeno cinquanta operaie.

Art. 11.

I Regolamenti interni delle aziende contemplate dalla presente legge devono uniformarsi alle disposizioni di essa e del Regolamento, di cui nell'articolo 15, e devono essere muniti del visto del Sindaco, come attestazione d'autenticità, ed affissi in luogo, dove ne sia agevole la lettura agli interessati ed ai funzionari, di cui nell'articolo seguente.

Art. 12.

L'esecuzione della presente legge è affidata al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, il quale eserciterà la necessaria vigilanza per mezzo degl'ispettori delle industrie, degl'ingegneri e aiutanti ingegneri delle miniere e degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Le persone incaricate del servizio di sorveglianza hanno libero accesso negli opificî industriali, nelle miniere, nelle cave e nelle gallerie, e accerteranno le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del Regolamento.

I verbali relativi saranno immediatamente trasmessi all'Autorità giudiziaria competente.

Copia ne sarà pure trasmessa per notizia alla Prefettura locale.

Alle persone suddette sono applicabili le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 5 della legge 17 marzo 1898, n. 80, rispetto alla divulgazione di segreti di fabbrica.

Art. 13.

Chiunque, essendo tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nei primi nove articoli della presente legge, vi contravviene, è punito con ammenda sino a 50 lire, per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possa sorpassarsi la somma complessiva di lire 5000.

Per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 10 e 11, la pena è dell'ammenda da 50 alle 500 lire.

Per le contravvenzioni alle disposizioni del Regolamento preveduto nell'articolo 15 si potrà comminare l'ammenda sino a 50 lire.

In caso di recidiva la pena è aumentata da un sesto ad un terzo.

Il provento delle pene pecuniarie sarà devoluto alla Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità al lavoro, istituita con la legge del 17 luglio 1898, n. 350.

Art. 14.

Nelle contravvenzioni, per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda, l'imputato può far cessare il corso dell'azione penale, pagando, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente al massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del procedimento.

Art. 15.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, le norme per l'attuazione di essa saranno stabilite in un Regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore di Sanità e del Consiglio dell'Industria e del Commercio. La legge entrerà in vigore quattro mesi dopo la pubblicazione del Regolamento.

Le successive modificazioni al Regolamento entreranno pure in vigore quattro mesi dopo la loro pubblicazione.

Art. 16.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: COCCO-ORTU.

Il Numero **248** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire sessantaduemilatrecento (L. 62,300) per i lavori di sistemazione dei locali dell'ex-convento delle Grazie, in Milano, ad uso della Biblioteca Braidense.

La detta somma, ripartita in tre esercizi finanziari, 1902-903, 1903-904 e 1904-905, sarà inscritta in un capitolo apposito del bilancio del Ministero dell'Istruzione Pubblica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

N. NASI.

Visto, *Il Guardasigilli*: COCCO-ORTU.

Il Numero **244** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 5000 per lavori di sistemazione dei locali del gabinetto di fisiologia nella R. Università degli studî di Bologna.

Art. 2.

Tale spesa, che viene compensata da uguale somma pagata all'Erario dal Municipio di Bologna, in corrispettivo del prezzo di espropriazione di una parte del fabbricato demaniale attualmente in uso del detto Istituto, verrà inscritta in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio finanziario 1901-902.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

NASI.

Visto, *Il Guardasigilli*: COCCO-ORTU.

Il Numero **245** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Costruzione, manutenzione ed esercizio dell'Acquedotto

Art. 1.

È istituito un Consorzio fra lo Stato e le tre provincie di Foggia, Bari e Lecce, avente per iscopo la costruzione, la manutenzione e l'esercizio perpetuo dell'Acquedotto Pugliese.

Il Consorzio ha personalità giuridica, responsabilità verso i terzi e patrimonio distinti da quelli dello Stato e delle dette provincie.

Le funzioni e le attribuzioni di esso saranno determinate in uno Statuto da approvarsi per R. decreto.

La rappresentanza legale del Consorzio è attribuita esclusivamente allo Stato, il quale ne avrà anche la gestione fino all'apertura dell'esercizio dell'Acquedotto.

Art. 2.

La costruzione, la manutenzione, le riparazioni ordinarie e straordinarie e l'esercizio dell'Acquedotto saranno concessi in unico appalto all'industria privata, mercè gara internazionale fra Ditte riconosciute idonee dal Ministero dei Lavori Pubblici.

La concessione avrà la durata di novant'anni, decorrenti dall'approvazione del collaudo definitivo dell'opera.

Lo Stato e le tre provincie concorreranno alla spesa, giusta l'articolo 5.

Art. 3.

Nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici, sarà stanziata, in apposito capitolo, a titolo di concorso dello Stato e delle provincie nella spesa dell' Acquedotto, la somma di L. 1,000,000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1903-904 al 1907-908 e di L. 5,000,000 dal 1908-909 al 1931-932.

In un capitolo della parte straordinaria del bilancio dell'entrata verrà stanziata la somma di L. 1,000,000 da riscuotersi dallo Stato a titolo di contributo delle tre provincie, a cominciare dall'esercizio 1907-908.

Contemporaneamente nella parte passiva del bilancio di ciascuna delle tre provincie, dall'anno 1907 fino al 1931, verrà stanziata, fra le spese obbligatorie, la quota rispettiva di contributo, il cui riparto, da farsi in ragione della popolazione dei Comuni serviti dall'Acquedotto, sarà stabilito con R. decreto, sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.

Art. 4.

È data ai Consigli provinciali di Foggia, Bari e Lecce la facoltà di ripartire fra i Comuni serviti dall'Acquedotto, nella rispettiva provincia, una quota non maggiore della metà del contributo provinciale.

Il riparto fra i Comuni è stabilito dalla Giunta provinciale amministrativa; e sui reclami si pronuncia con provvedimento definitivo il Ministero dei Lavori Pubblici.

Contro questo provvedimento è ammesso soltanto il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale pronuncia anche nel merito.

La quota a carico dei Comuni deve inscriversi nelle spese obbligatorie dei bilanci comunali.

Art. 5.

La gara internazionale per la concessione dell'opera sarà bandita entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, e, a parità di condizioni, sarà preferita l'industria nazionale.

Il concorso dello Stato e delle provincie è stabilito in venticinque annualità, di cinque milioni ciascuna, da stanziarsi a' termini dell'articolo 3; e la concessione resterà aggiudicata alla Ditta che avrà proposta la maggiore riduzione di annualità.

Non saranno ammesse offerte di riduzione inferiori a un decimo di annualità.

Art. 6.

Come base dell'appalto dovranno servire il progetto o i progetti di massima, compilati a cura del Ministero dei Lavori Pubblici, senza qualsiasi responsabilità dello Stato e del Consorzio.

Sarà obbligo del concessionario di compilare, entro un termine da stabilirsi nel Capitolato di concessione, il progetto esecutivo dell'opera, che sarà approvato dal Ministero stesso, sentito il Consiglio superiore.

L'Acquedotto dovrà constare di un canale principale in muratura, capace di derivare non meno di quattro metri cubi d'acqua al minuto secondo, distribuendola alle tre provincie mediante diramazioni e canali secondari, capaci di fornire non meno di 40 a 90 litri al giorno per abitante, secondo l'importanza dei Comuni, e giusta le categorie da stabilirsi nel Regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Verificandosi un maggiore bisogno, il concessionario dovrà eseguire, a sue spese, le opere secondarie occorrenti per accrescere, almeno di un terzo, la detta quantità d'acqua.

Art. 7.

Il tempo, entro il quale l'Acquedotto dovrà essere costruito ed aperto all'esercizio, non sarà superiore di dieci anni, decorrenti dalla stipulazione dell'atto di concessione.

Il concessionario, a suo rischio e pericolo, e nei modi da stabilirsi nel Regolamento, provvederà alla costruzione, alla manutenzione, alle riparazioni ordinarie e straordinarie e all'esercizio dell'Acquedotto; e saranno a suo carico tutte le spese relative, comprese quelle di espropriazione e di canalizzazione nell'interno dei Comuni.

Dovrà inoltre costruire a sue spese in ciascun Comune, in numero proporzionato agli abitanti e da prescriversi nel Regolamento, fontanine gratuite pel pubblico, restando in facoltà del Comune di disciplinarne l'uso, ed a suo carico il pagamento dell'acqua.

Le diramazioni dalle condutture stradali per portare l'acqua nelle case saranno a carico dei proprietari.

Art. 8.

È data facoltà ai Comuni, autorizzati secondo le norme della legge comunale e provinciale, di assumere l'esercizio diretto per la distribuzione dell'acqua ai cittadini, corrispondendo al concessionario un canone annuo, in ragione del consumo, ai prezzi della tariffa generale ridotti nella misura che sarà determinata dal Regolamento.

In caso di dissenso fra Comune e concessionario, deciderà con provvedimento definitivo il Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio superiore.

Contro questo provvedimento è ammesso soltanto il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale pronuncia anche nel merito.

Le convenzioni relative al canone avranno efficacia per un decennio e potranno rinnovarsi. Parimenti le dette decisioni Ministeriali avranno efficacia per lo stesso periodo decennale.

Art. 9.

Ogni volta che l'annuo prodotto netto, tenendo conto anche del contributo consorziale, ecceda il 5 per cento, la metà dell'eccedenza spetta al Consorzio.

Prodotto netto è quello che rimane del prodotto lordo, detratte le spese di amministrazione, di esercizio, di manutenzione, di riparazioni ordinarie e i canoni e tributi pubblici.

La compartecipazione sarà divisa fra lo Stato e le tre provincie nelle proporzioni del rispettivo contributo.

La metà della quota di ciascuna provincia sarà corrisposta ai rispettivi Comuni, in proporzione degli oneri che essi sostengono per effetto delle disposizioni degli articoli 4 e 7.

Nei riguardi della compartecipazione saranno fissate nel Regolamento le norme per l'esercizio del sindacato, da parte del Consorzio, sui conti del concessionario.

Art. 10.

Il pagamento delle annualità di concorso dello Stato e delle provincie al concessionario comincia dopo il collaudo e l'apertura all'esercizio dell'Acquedotto.

Il Tesoro verserà alla Cassa dei depositi e prestiti, in conto corrente fruttifero, ed in rate semestrali con scadenza del 31 dicembre e del 30 giugno di ciascun anno, le somme stanziate nel bilancio dal 1903-904 in poi.

Tre mesi dopo l'apertura all'esercizio dell'opera, la Cassa dei depositi e prestiti pagherà al concessionario, in una sola volta, le annualità che si troveranno accumulate a quell'epoca coi relativi interessi.

Nel caso che il concessionario apra parzialmente per provincia l'esercizio dell'Acquedotto, il Governo è autorizzato ad ordinare pagamenti proporzionali con le norme da stabilirsi nel Regolamento.

Art. 11.

Nel Regolamento sarà stabilito il prezzo massimo di vendita dell'acqua ai privati, proporzionato al grado d'importanza di ciascun Comune; e sarà determinata una tariffa speciale, a prezzo ridotto, per l'acqua delle fontanine gratuite, e per quella destinata ad usi igienici d'interesse generale, ed a qualunque servizio di pubbliche Amministrazioni, comprese le ferrovie.

Art. 12.

Compiuti i novanta anni di concessione, la proprietà e la libera disponibilità dell'Acquedotto passeranno al Consorzio.

Art. 13.

Gli atti e documenti che occorreranno alla costituzione ed al regolare funzionamento del Consorzio non saranno assoggettati alle tasse di registro e bollo. Il patrimonio consorziale sarà esente dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta sui fabbricati e dalla tassa di manomorta.

Saranno del pari esenti dalla tassa proporzionale di registro e da quella ipotecaria, e soggetti invece per le une e per le altre alla tassa fissa di una lira tutti gli atti e contratti del Consorzio con la Ditta concessionaria, o della Ditta coi terzi, in quanto abbiano connessione diretta con la costruzione e l'esercizio dell'Acquedotto.

Se la Ditta assuntrice sarà estera, i capitali che essa impiegherà nell'impresa saranno esenti dalla tassa graduale di bollo di cui all'articolo 70 della legge 4 luglio 1897, n. 414; se nazionali, i titoli che potrà emettere saranno esenti dalla tassa di bollo di cui all'articolo 73 della legge stessa.

Art. 14.

Il Comune di Calitri in provincia di Avellino e quelli di Lavello e di Matera in provincia di Potenza, e gli altri che ne facciano domanda, nei modi e termini da stabilirsi nel Regolamento, potranno ottenere dal Governo diramazioni da eseguirsi per metà a loro spesa, nel fine di derivare l'acqua necessaria ai rispettivi abitati, alle stesse condizioni dei Comuni di Puglia.

Il pagamento della spesa a carico dei Comuni sarà eseguito in venticinque annualità senza interessi.

TITOLO II.

Tutela della silvicoltura nel bacino del Sele

—

Art. 15.

Con R. decreto sarà stabilito il perimetro del bacino idrologico delle sorgenti del Sele.

I terreni in esso compresi, che non siano sottoposti al vincolo forestale giusta la legge 20 giugno 1877, rimangono vincolati per gli effetti della presente legge, e potranno essere sottoposti a speciali norme da determinarsi per Regolamento.

Art. 16.

In qualunque caso derivasse diminuzione di reddito ad un terreno per l'applicazione del precedente articolo, il proprietario avrà diritto ad una indennità da stabilirsi a' termini della legge di espropriazione per causa di pubblica utilità.

Art. 17.

Tutti i terreni sottoposti al vincolo forestale, giusta il precedente articolo 15, saranno, senz'altra formalità ed agli effetti dell'imposta fondiaria, classificati nella categoria inferiore col minimo reddito imponibile della regione.

Art. 18.

Nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici sarà stanziato annualmente per dieci esercizi consecutivi, a partire da quello 1902-1903, un fondo di lire centomila per le opere di rimboschimento del bacino idrologico del Sele, e per le spese accessorie inerenti alla tutela della silvicoltura nel bacino medesimo.

TITOLO III.

Disposizioni generali

—

Art. 19.

Le opere inerenti alla costruzione, alla manutenzione, alle riparazioni ordinarie e straordinarie ed all'esercizio dell'Acquedotto, ed alla tutela della silvicoltura nel bacino idrologico del Sele, sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 20.

Il Governo del Re è autorizzato a prelevare dai residui del fondo di L. 1,000,000, di cui alla legge 5 maggio 1901, le somme necessarie per la gara internazionale stabilita all'articolo 2 e per le altre spese da erogarsi dallo Stato per l'attuazione della presente legge.

Art. 21.

Il Regolamento da emanarsi per l'esecuzione della presente legge sarà approvato con decreto Reale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
N. BALENZANO.
GIOLITTI.
DI BROGLIO.
CARCANO.
G. BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 246 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituito presso il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio un Ufficio del lavoro con lo scopo:

a) di raccogliere, coordinare e pubblicare notizie ed informazioni relative al lavoro nel Regno e nei paesi esteri dove a preferenza si dirige l'emigrazione, principalmente per quanto riguarda le condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale; l'ordinamento e la rimunerazione del lavoro; i rapporti di questo col capitale; il numero e le condizioni degli operai, anche nei riguardi della disoccupazione; gli scioperi, le loro cause ed i loro risultati; il numero, le cause e le conseguenze degl'infortunî degli operai; gli effetti delle leggi che più specialmente interessano il lavoro e le condizioni comparate del lavoro in Italia ed all'estero;

b) di seguire e far conoscere lo svolgimento della legislazione e dei provvedimenti di carattere sociale all'estero, come pure di concorrere allo studio delle riforme da introdursi nella legislazione sul lavoro in Italia;

c) di compiere tutti gli studî e le ricerche, che, nelle materie indicate, fossero ordinati dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, di propria iniziativa, ovvero in seguito a voti o proposte del Consiglio superiore del lavoro.

Art. 2.

È pure istituito presso lo stesso Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio un Consiglio superiore del lavoro presieduto dal Ministro, o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato.

Il Consiglio è composto di quarantatrè membri, oltre il presidente, dei quali:

tre senatori eletti dal Senato e tre deputati eletti dalla Camera dei deputati per la durata della Legislatura;

quattro membri eletti dalle Camere di commercio;

quattro dai Comizi agrari;

tre membri eletti dalla Federazione italiana delle Società di mutuo soccorso;

tre membri eletti dalla Lega nazionale delle Cooperative italiane;

due membri eletti dall'Associazione fra le Banche popolari.

Inoltre fanno parte del Consiglio: il direttore generale dell'Agricoltura; il direttore generale della Statistica; il direttore generale della Marina mercantile; il direttore della Industria e del Commercio; il direttore della divisione Credito e Previdenza; il direttore dell'Ufficio del lavoro; il commissario generale dell'Emigrazione.

Gli altri quattordici membri sono nominati con R. decreto sopra proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, e sono scelti: due fra i cultori delle discipline economiche e statistiche; cinque fra i produttori e capi di aziende agrarie, industriali e commerciali; due fra gli operai e capimastri delle miniere della Sicilia e della Sardegna; uno fra i lavoratori dei porti e del mare; quattro fra contadini ed operai.

Ad eccezione dei tre senatori e dei tre deputati, tutti i membri eletti o nominati durano in carica tre anni; sono rieleggibili e si rinnovano per un terzo ogni anno.

Nei primi due anni la scadenza è determinata dalla sorte.

Art. 3.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro fa parte di diritto del Consiglio dell'Emigrazione e di quello della Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e per la invalidità degli operai.

Art. 4.

Il Consiglio superiore del lavoro è chiamato ad esaminare le questioni concernenti i rapporti fra padroni ed operai; a suggerire i provvedimenti da adottarsi per il miglioramento delle condizioni degli operai; a proporre gli studî e le indagini da compiersi dall'Ufficio del lavoro; ad esprimere parere sopra i disegni di legge attinenti alla legislazione del lavoro e sopra ogni altro oggetto, che il Ministro sottoponga al suo studio.

Art. 5.

Nel Consiglio superiore del lavoro sarà istituito un Comitato permanente con l'incarico di raccogliere e coordinare gli elementi occorrenti agli studî ed ai lavori del Consiglio e di adempiere alle altre attribuzioni consultive, che saranno stabilite dal Regolamento, di cui all'articolo 13.

Il Comitato permanente sarà composta di nove membri, che saranno designati dal Consiglio stesso fra i suoi componenti; però tre di essi dovranno essere scelti dal Consiglio fra i consiglieri operai.

Art. 6.

Ai membri del Consiglio e del Comitato permanente, che non risiedano a Roma, saranno corrisposte le in-

dennità di viaggio e di soggiorno, nella misura che stabilirà il Regolamento.

Art. 7.

L'Ufficio del lavoro pubblicherà, mensilmente, almeno, un *Bollettino dell'Ufficio del lavoro,* il quale conterrà le informazioni e le notizie di cui all'articolo 1, e con particolarità quelle dei paesi verso i quali è diretta l'emigrazione italiana. L'Ufficio pubblicherà anche monografie su tutte le varie quistioni, che interessano il lavoro.

Art. 8.

Le pubblicazione dell'Ufficio del lavoro saranno vendute o date in abbonamento al solo prezzo di stampa.

Saranno, però, inviate gratuitamente a quante Associazioni operaie ne facciano richiesta.

Art. 9.

Le Autorità locali, i Corpi morali, i Sodalizi agrari, industriali, commerciali e operai e gli Uffici locali del lavoro hanno obbligo di fornire all'Ufficio del lavoro le notizie e le informazioni, che saranno loro richieste, perchè possa adempiere alle sue attribuzioni.

Tutte le comunicazioni da essi dirette all'Ufficio del lavoro godranno della franchigia postale.

Art. 10.

Coloro che ricusassero di fornire le notizie e le informazioni richieste dall'Ufficio del lavoro, o che alterassero scientemente la verità, sono puniti con un'ammenda non minore di lire cinque ed estensibile a lire cinquanta.

Art. 11.

All'Ufficio del lavoro si aggregheranno gradatamente, per decreti Reali, tutti i servizi relativi al lavoro, alla previdenza, alle assicurazioni sociali.

Per il personale di questo Ufficio è autorizzata una spesa annua non superiore a lire 50,000; e alle relative variazioni di organico sarà provveduto col bilancio della spesa dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio 1902-903.

Art. 12.

Nel bilancio della spesa del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, sarà stanziata la somma di lire cinquantamila per le spese dell'Ufficio e del Consiglio del lavoro.

Art. 13.

Un Regolamento da approvarsi con R. decreto, udito il Consiglio di Stato:

stabilirà le norme per il funzionamento dell'Ufficio del lavoro;

specificherà le attribuzioni di esso, del Consiglio del lavoro e del Comitato permanente, entro i limiti stabiliti dalla presente legge;

indicherà con quali norme le Camere di commercio, i Comizi, la Federazione, la Lega e l'Associazione indicati nell'articolo 2 procederanno alla scelta dei loro rappresentanti, fra persone appartenenti rispettivamente a ciascuna;

determinerà quanto altro è necessario per l'esecuzione della legge medesima.

Una parte dei componenti dell'Ufficio del lavoro, all'atto della sua prima costituzione, sarà scelta fra i cultori delle discipline economiche e statistiche mediante concorso per titoli.

Art. 14.

La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 1902.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. Zanardelli.
G. Baccelli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

Il Numero 249 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1898, n. 459, col quale fu istituita una Commissione allo scopo di esaminare gli effetti delle vigenti Convenzioni per l'esercizio delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, e proporre l'ordinamento che si reputi più opportuno attuare al 1° luglio 1905;

Veduto il R. decreto 19 gennaio 1902, n. 15, col quale il termine assegnato alla detta Commissione per presentare la propria relazione al Governo fu prorogato fino al 30 giugno 1902;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, d'accordo coi Ministri Segretari di Stato per il Tesoro, le Finanze, la Guerra, l'Agricoltura, Industria e Commercio e le Poste e i Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine assegnato alla Commissione suddetta pel compimento dei propri lavori è prorogato fino al 30 settembre 1902.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. Zanardelli.
N. Balenzano.
Di Broglio.
Carcano.
Ottolenghi.
G. Baccelli.
T. Galimberti.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente R. decreto:

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. CCII (Dato a Roma, il 19 giugno 1902), col quale si erige in Ente morale, si concentra nella Congregazione di carità di Ceriano Laghetto (Milano) e si approva lo Statuto organico dell'Opera pia « Lodini ».

Relazione *di S. E. il Ministro dell' Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 12 giugno 1902, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Rho (Milano).*

SIRE!

Il Sindaco e gli assessori comunali di Rho, meno uno, insieme con vari membri del Consiglio si sono dimessi dalla carica di consiglieri, di guisa che la civica rappresentanza trovasi da venti ridotta ad otto membri, dei quali due non intervengono mai alle adunanze.

Causa di questa crisi sono le vivissime lotte dei partiti locali, lotte che inceppano e perturbano gravemente l'azione dell'Amministrazione, e che sonosi adesso maggiormente acuite in seguito all'esito di un procedimento penale svoltosi a carico dell'ex-segretario del Comune, e che si è chiuso con un verdetto completamente assolutorio sopra tutti i 33 capi di imputazione; ciò che ha causato alla civica azienda un danno non lieve.

Il Comune così è rimasto privo di amministrazione, e non essendovi speranza di ricostituirla mediante le prossime elezioni parziali, le quali non darebbero utile effetto, si ravvisa necessario ed urgente provvedere allo scioglimento di quel Consiglio ed alla nomina di un R. Commissario, la cui opera potrà proficuamente svolgersi, affinchè le lotte di parte abbiano sosta, e dopo un periodo di calma e di raccoglimento sorga una rappresentanza che possa utilmente esplicare la sua azione per il bene pubblico.

Prego perciò la Maestà Vostra di voler onorare dell'Augusta Sua firma lo schema di decreto, che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Rho.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Rho, in provincia di Milano, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Saverio Rossi Milano è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO.

Il giorno 1 corrente in Torre Santa Maria, provincia di Sondrio, Usella, provincia di Firenze, Volpago, provincia di Treviso, Cavallerleone, Murello e Scarnafigi, provincia di Cuneo, e il successivo giorno 2, in Locate Triulzi, provincia di Milano, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, il 3 luglio 1902.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Tesoro *(Portafoglio)*

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 7 luglio, in lire 101,35.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal 7 al 13 luglio per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 101,30.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio).*

5 luglio 1902.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati . .	5 % *lordo*	103,21 1/2	101,21 1/2
	4 1/2 % *netto*	111,35 3/4	110,23 1/4
	4 % *netto*	102,87 7/8	100,87 7/8
	3 % *lordo*	69,22 1/2	68,02 1/2

CONCORSI

MINISTERO DELL' INTERNO

Amministrazione provinciale.

Avviso di concorso per l'ammissione di 80 alunni agl'impieghi di 2ª categoria (ragioneria).

In esecuzione del decreto Ministeriale in data 4 volgente mese, è aperto un concorso per l'ammissione di 80 alunni agl'impieghi di 2ª categoria nell'Amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite dal Regolamento approvato con R. decreto 2 febbraio 1902, n. 26.

Le domande di ammissione agli esami dovranno essere scritte dai concorrenti e da essi presentate non più tardi del giorno 31 agosto alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono, e dovranno avere a corredo:

1.° l'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 27 alla data del 31 agosto predetto;

2.° il certificato di cittadinanza italiana;

3.° il certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di dimora, di data non anteriore a quella del presente avviso;

4.° la fede penale, di data non anteriore a quella del presente avviso;

5.° il certificato medico, legalizzato nella firma dal sindaco comprovante che il candidato è di sana costituzione e non ha difetti o imperfezioni fisiche;

6.° il foglio di congedo illimitato, oppure il certificato di esito della leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7.° il diploma originale di ragioniere, conseguito in un Istituto tecnico del Regno.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nella stessa domanda), di accettare, in caso di nomina ad alunno, qualunque residenza, e di aderire alle nuove norme che regoleranno la cassa di previdenza, in sostituzione della legge tuttora vigente per le pensioni, la quale potrà cessare di avere effetto per gl'impiegati da assumersi in servizio.

Tanto la domanda quanto i documenti allegati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I concorrenti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda per mezzo delle rispettive Prefetture.

Essi dovranno sostenere tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di ottobre in Roma, nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

La prova orale seguirà pure in Roma nel giorno che sarà fatto conoscere a ciascun candidato che avrà superato le prove scritte.

I concorrenti vincitori del concorso saranno nominati alunni in ordine dei punti riportati ed a seconda dei posti vacanti; durante l'alunnato, della durata non minore di sei mesi, potranno ricevere una indennità mensile, non eccedente le lire cento, quando siano destinati in residenza diversa dalla loro abituale o da quella delle loro famiglie.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente programma:

Prove scritte:

I. — *Nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo italiano.*

1.° Statuto fondamentale del Regno — Forma del Governo — Il Re — La Famiglia Reale — I poteri dello Stato — Diritti e doveri dei cittadini — Il Senato — La Camera dei Deputati — I Ministri — L'ordine giudiziario — Le istituzioni comunali e provinciali.

2°. Circoscrizione territoriale ed amministrativa del Regno — Ordinamento ed attribuzioni delle varie Amministrazioni centrali — Consiglio di Stato — Corte dei conti — Avvocatura erariale — Amministrazioni provinciali, specialmente quelle dipendenti da Ministeri dell'Interno, del Tesoro e delle Finanze.

II. — *Nozioni elementari di economia politica e di scienza delle finanze.*

1°. Ricchezza e suoi fattori — Scambio — Valore — Moneta — Credito — Banche — Proprietà — Rendita — Salario — Interesse — Profitto — Consumo della ricchezza — Varie specie di consumi.

2°. Demanio e beni pubblici — Redditi patrimoniali degli enti pubblici — Tributi e loro classificazione — Debito pubblico — Credito comunale e provinciale — Monopoli e servizi pubblici — Bilanci pubblici — Spese pubbliche.

III. — *Ragioneria e aritmetica applicata.*

1.° Azienda ed amministrazione economica e loro classificazione — Il patrimonio — Funzioni ed organi dell'amministrazione economica — Valutazione dei singoli elementi patrimoniali — L'inventario — Il preventivo — L'esercizio — Le scritture — Il rendiconto — Aziende pubbliche — Loro indole e loro caratteri — Azienda dello Stato — Azienda della Provincia — Azienda del Comune — Aziende pubbliche minori — Controllo interno ed esterno su queste aziende.

2.° Interessi semplici e composti — Annualità ed ammortamenti — Piani di prestiti con obbligazioni e senza — Fondi pubblici e privati e computi ad essi relativi — Riparti e loro applicazioni — Conti correnti nei vari casi e nei vari metodi.

Prova orale:

I. — *Le materie delle prove scritte.*

II. — *Nozioni di diritto civile e commerciale.*

1.° Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni — Delle obbligazioni e dei contratti in genere — Delle prove.

2°. Dei commercianti — Delle società commerciali — Dei libri di commercio — Della cambiale e degli altri principali titoli di credito — Del fallimento.

III. — *Statistica.*

Concetto generale della statistica — Sue divisioni principali — Raccolta dei dati — Medie statistiche — Strumenti della statistica — Operazioni principali della statistica ufficiale — Ordinamento degli uffici di statistica — Importanza pratica delle statistiche ufficiali — Statistica finanziaria.

IV. — *Geografia e storia d'Italia.*

1°. Monti — Vulcani — Isole — Mari — Golfi — Stretti — Porti — Fiumi — Laghi — Linee principali per le comunicazioni ferroviarie nell'interno e con l'estero.

2.° Dalla rivoluzione francese fino all'insediamento della capitale del Regno in Roma — Cenni sulle origini e sulla storia della Casa di Savoia e de' suoi più illustri Principi.

V. — *Traduzione dall'italiano in francese.*

Roma, addì 8 maggio 1902.

Il Direttore Capo della Divisione
SCAMUZZI.

7.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 5 luglio 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

La seduta è aperta (ore 15.30).

ARRIVABENE, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Sunto di petizioni.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

Congedi.

Si accordano alcuni congedi.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per spese della spedizione in China su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-902 » (N. 108).

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione e l'articolo unico è rinviato allo scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni ai ruoli organici del personale di prima categoria dell'Amministrazione centrale degli affari esteri e del personale addetto alle Regie legazioni all'estero » (N. 123).

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione generale, e, senza discussione, si approvano i quattro articoli del progetto.

Approvazione del progetto di legge: « Ricostruzione dei palazzi delle RR. rappresentanze italiane in China » (N. 132).

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione generale, e, senza discussione, si approvano i tre articoli del progetto.

Approvazione del progetto di legge: « Disposizioni relative all'insequestrabilità degli stipendi e pensioni ed alla cedibilità dagli stipendi » (N. 93).

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione generale.

Senza discussione si approvano i 16 articoli del progetto.

Approvazione del progetto di legge: « Assegnazione di un termine perentorio per la presentazione di obbligazioni del prestito Bevilacqua-La Masa, al cambio, al rimborso, al premio » (N. 110).

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione generale, e, senza discussione, si approvano i tre articoli del progetto.

Approvazione del progetto di legge: « Concorso dello Stato nella spesa occorrente per il nuovo ordinamento delle strade ferrate delle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula pel periodo di tempo dal 1° gennaio 1902 al 30 giugno 1905 » (N. 127).

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione generale, e senza discussione, si approvano i tre articoli del progetto.

Approvazione del progetto di legge: « Costituzione in Comune autonomo delle frazioni di Crespina, Tripalle e Cenaia fin qui aggregate al Comune di Fauglia (provincia di Pisa) » (N. 34).

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione generale, e, senza discussione, si approvano i due articoli del progetto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Disposizioni riguardanti l'alienazione delle armi modello 1870-87 e dei materiali di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 1901, n. 151 » (N. 120).

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del progetto di legge e, senza discussione, l'articolo unico è rinviato allo scrutinio segreto.

Incidente sull'ordine del giorno.

CODRONCHI. Molti senatori ci hanno chiesto quando l'Ufficio centrale che esamina il disegno di legge per le ferrovie complementari potrà riferire.

L'Ufficio, che ho l'onore di presiedere, dichiara, a scanso di responsabilità, che, se il Senato lo desidera, potrà giovedì prossimo presentare la sua relazione.

PRESIDENTE. Il Senato prende atto di questa dichiarazione del senatore Codronchi.

Appena gli sarà pervenuta la relazione, egli compirà il suo dovere.

Proposta del senatore Canonico.

CANONICO. Propone che il Senato esprima, a mezzo del ministro degli affari esteri, le sue felicitazioni per il miglioramento di salute di S. M. il Re Edoardo VII d'Inghilterra.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta del senatore Canonico.

(È approvata all'unanimità).

Saluto al presidente.

DE-SONNAZ. Invita il Senato a dirigere al presidente, nel momento di sciogliersi per le vacanze estive, i suoi saluti e ad esprimergli i suoi ringraziamenti per il modo come ha diretto i lavori del Senato.

Termina augurando al Presidente buone vacanze estive ed autunnali nella sua diletta Acqui (Vivi applausi anche dalle tribune).

ZANARDELLI, presidente del Consiglio dei ministri. Si associa, anche a nome del Governo, alle gentili parole augurali pronunziate dal senatore De-Sonnaz.

PRESIDENTE. (Si alza e con lui si alzano i senatori ed i ministri).

Io non posso fare altro sennonchè ringraziare sentitamente il senatore De-Sonnaz delle parole così affettuose da lui pronunciate, ed alle quali il Senato ha dimostrato di volersi con tanta spontaneità associare.

Davvero che io non poteva desiderare di più!

Questo segno della vostra simpatia risponde al voto più ardente del mio cuore ed è tutto ciò a cui nella pochezza delle mie forze avrei mai potuto aspirare,

Confesso però di non aver saputo compiere intieramente il mio dovere...

(*Voci*: No, No).

Malgrado le parole così cortesi ed il plauso spiegato dal Senato, io sento, o signori, che molte volte mi sarà avvenuto di fallire a quella parte del mio dovere a cui devo sempre ed essenzialmente affidarmi. Ma questo so ed affermo, che nell'esercizio delle mie alte funzioni ho sempre cercato di tenere alto il nome ed il prestigio di questo primo Corpo politico dello Stato.

E siccome so di interpretare la mente ed il vostro pensiero, ho cercato in ogni cosa, alieno sempre da qualunque considerazione di parte, di ispirarmi a quello che voi volete, che è il bene inseparabile del Re e della Patria (Applausi).

È solamente a questo titolo che io posso accettare questi segni della vostra benevolenza; ma appunto perchè non ho sempre saputo corrispondere al piacere vostro, debbo tanto più compiacermi della vostra benevolenza della quale oggi mi avete dato così splendida prova.

Mentre ringrazio il senatore De-Sonnaz e l'antico mio amico Zanardelli delle buone parole che hanno pronunziate, ricambio di gran cuore i migliori auguri dei quali mi avete onorato, coi sensi della più sentita e maggiore riconoscenza dell'animo (Vivi e prolungati applausi).

Proposta del senatore Cavalli per Sua Maestà il Re d'Italia.

CAVALLI. Ricorda che in questi giorni Sua Maestà il Re si recherà a Pietroburgo ospite dello Czar di Russia; propone che il Senato auguri, a mezzo del Presidente, al Capo dello Stato un felice viaggio ed un migliore ritorno (Applausi).

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta del senatore Cavalli alla quale associa l'augurio del Senato al Sovrano che impersona la fortuna d'Italia (Vivi applausi).

(La proposta è approvato all'unanimità).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge, oggi approvati per alzata e seduta o rinviati allo scrutinio segreto.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Si procede allo spoglio delle urne.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Comunica il seguente telegramma del ministro degli affari esteri: « Il R. Ambasciatore di Londra telegrafa: I dottori dichiarano S. M. il Re Edoardo VII fuori pericolo » (Segni di viva soddisfazione).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Sistemazione del personale straordinario nella carriera d'or-

dine e di quello addetto alla ragioneria del Ministero della pubblica istruzione:

Votanti	86
Favorevoli	77
Contrari	9

(Il Senato approva).

Approvazione di maggiori assegnazioni per spese della spedizione in China, su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-902:

Votanti	86
Favorevoli	79
Contrari	7

(Il Senato approva).

Modificazioni ai ruoli organici del personale di prima categoria dell'Amministrazione centrale degli affari esteri e del personale addetto alle Regie Legazioni all'estero.

Votanti	85
Favorevoli	69
Contrari	16

(Il Senato approva).

Ricostruzione dei palazzi delle Regie rappresentanze italiane in China;

Votanti	85
Favorevoli	77
Contrari	8

(Il Senato approva).

Disposizioni relative alla insequestrabilità degli stipendî e pensioni ed alla cedibilità degli stipendî:

Votanti	86
Favorevoli	59
Contrari	27

(Il Senato approva).

(Applausi dalle tribune).

Assegnazione di un termine perentorio per la presentazione di Obbligazioni del prestito Bevilacqua-La Masa, al cambio, al rimborso, al premio:

Votanti	86
Favorevoli	77
Contrari	9

(Il Senato approva).

Concorso dello Stato nella spesa occorrente per il nuovo ordinamento delle strade ferrate delle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula pel periodo di tempo dal 1° gennaio 1902 al 30 giugno 1905:

Votanti	86
Favorevoli	70
Contrari	16

(Il Senato approva).

Costituzione in Comune autonomo delle frazioni di Crespina, Tripalle e Cenaia fin qui aggregate al Comune di Fauglia (provincia di Pisa):

Votanti	86
Favorevoli	76
Contrari	10

(Il Senato approva).

Disposizioni riguardanti l'alienazione delle armi modello 1870-1887 e dei materiali di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 1901, n. 151:

Votanti	86
Favorevoli	76
Contrari	10

(Il Senato approva).

Il Senato sarà convocato a domicilio.

Levasi (ore 17).

DIARIO ESTERO

Tutta la stampa russa commenta con grande entusiasmo la notizia dell'imminente viaggio di S. M. il Re Vittorio Emanuele III a Peterhof.

Lo *Swiet* ricorda le simpatie del Re d'Italia pei popoli slavi, ed aggiunge: « Studioso, coltissimo, egli vede la necessità storica della stretta unione delle razze latine e slave contro l'invadenza anglo-sassone ».

Il *Novoie Vremja* dice che la visita del Re è un fatto di grande importanza politica ed ha un alto significato pacifico. « L'Italia — dice — assume così il posto di conciliatrice fra i due grandi aggruppamenti attuali dell'Europa ».

La *Petersburgskaja Viedomosti* dice che la visita era già stabilita dall'anno scorso ed è l'espressione dell'intima amicizia fra Vittorio e Nicolò, cementatasi all'epoca dell'incoronazione di Nicolò II a Mosca, quando Vittorio Emanuele — allora Principe Reale — vi rappresentava l'Italia e si fidanzò all'attuale Regina Elena.

« Allora lo Czar — dice la *Viedomosti* — ebbe campo di apprezzare le alte doti e le vaste vedute politiche del futuro Re d'Italia, specialmente nelle questioni agitanti i Balcani. La visita attuale rafforzerà gli ottimi rapporti dei due Stati, i cui interessi non collidono in nessuna parte del mondo ».

Anche i giornali francesi, tedeschi, inglesi ad austriaci si occupano del viaggio di S. M. il Re.

***

È ben noto come alcuni notabili della Colonia del Capo chiedessero al Governo inglese la sospensione della Costituzione in quel paese; il Governo inglese, per mezzo di Chamberlain, ha risposto negativamente con una nota, pubblicata ieri l'altro in un *libro azzurro* distribuito ai membri del Parlamento.

La nota, dopo avere accennato alla domanda, continua così:

« Il ministro delle colonie dichiara che una siffatta misura, senza precedenti, non potrebbe esser presa senza una decisione del Parlamento imperiale. Bisogna provare, prima di compiere atto così grave, che il mantenimento della Costituzione è un pericolo per la pace della Colonia e per gl'interessi dell'Impero, ovvero che la grande maggioranza della popolazione bianca desidera che l'autorità sia interamente trasferita al Governo imperiale.

« Questo desiderio dev'essere espresso dal Parlamento della Colonia. Il Governo sa che l'attuale rappresentanza parlamentare della Colonia è stabilita su basi non sodisfacenti e crede possa modificarsi; ma considera come locale tale questione.

« Il Governo crede che il voler privare anche provvisoriamente i coloni del Capo dei diritti costituzionali, imponendo loro un sistema di governo, quale è quello delle colonie della Corona, senza dare ai rappresentanti del popolo il diritto di esprimere la loro opinione, avrebbe per effetto di creare malumori ed agitazioni, anzichè distruggere l'odio di razza.

« Il Governo approva quindi tanto più volentieri il proposito della colonia del Capo, di convocare prima il Parlamento coloniale, inquantochè vi scorge una garanzia di realizzazione del suo vivo desiderio di evitare nuove lotte, e calmare le passioni eccitate dalla guerra, ed esistenti in tutti i partiti ».

***

Il Presidente degli Stati-Uniti d'America, sig. Roosevelt, ha tenuto ieri l'altro a Pittsburg un importante

discorso, occupandosi specialmente della neo-repubblica Cubana e della formazione dei *trusts* americani. Egli disse che Cuba deve occupare, per quanto concerne la politica internazionale, una posizione particolare di fronte all'Unione. Nelle questioni internazionali essa deve formare parte di un sistema politico generale, con a capo gli Stati-Uniti. I Cubani sono d'accordo con tale sua opinione.

L'America, dal canto suo, deve obbligarsi di concedere a Cuba vantaggi economici che non sono mai stati accordati ad altre nazioni.

Si occupò poi della difficoltà di sciogliere certi problemi, causata dall'accumularsi di grandi capitali nelle mani di singole persone o corporazioni. Questi capitali, se giustamente impiegati, potrebbero essere fonte di straordinario bene per il paese, ma impiegati malamente sono un grave pericolo.

« Noi abbisogniamo - disse Roosevelt - di una nuova legislazione, non ispirata ad idee radicali o rivoluzionarie, ma bensì basata sullo spirito sano, sull'onorabilità e sulla volontà di non perdere mai di vista alcuna circostanza che possa essere di vantaggio o di danno alla nazione, ed abbisogniamo in modo particolare di una legislazione municipale, dello Stato e nazionale. Anzitutto però dobbiamo osservare onestamente e far osservare, senza parzialità e timore, le leggi uguali per tutti, siano poveri o ricchi ».

LAVORI LEGISLATIVI

nel periodo dal 20 febbraio al 1° luglio 1902

della Camera dei Deputati

Dal Resoconto, ora pubblicato dalla Segreteria della Camera, togliamo le principali informazioni seguenti:

Nell'accennato periodo la Camera tenne 101 sedute pubbliche: 42 adunanze negli Uffici; discusse ed approvò 128 proposte di leggi; furono presentate 452 interrogazioni, delle quali esaurite 316; 136 interpellanze.

Dei disegni di legge, di iniziativa del Governo, o parlamentare, rimasero al prorogarsi della Sessione, all'ordine del giorno, indiscussi, i seguenti dei quali, per norma del pubblico, non ci sembra inopportuno il dare l'elenco:

Provvedimenti per l'istruzione superiore (*Rimasta sospesa la discussione*).

Sulle case popolari.

Provvedimenti per gli spiriti adoperati nelle industrie.

Convenzione fra l'Italia e la Germania, del 4 giugno 1902, che modifica quella del 18 gennaio 1902, fra i due Stati, per la tutela della proprietà industriale.

Costruzione degli edifici occorrenti alle RR. Scuole all'estero.

Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 febbraio 1900, n. 50, per concorso dello Stato nelle opere di conduttura di acqua potabile.

Maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Poste e dei Telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio finanziario 1901-902.

Ruolo organico del personale del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Riforma dei ruoli organici dei personali dipendenti dal Ministero del Tesoro, della Corte dei conti, di gestione e controllo, di ragioneria delle Intendenze di finanza e delle delegazioni del Tesoro.

Interpretazione dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1896, n. 554, sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito.

Approvazione dell'assegnazione straordinaria di lire 5,800,000 da inscriversi nei bilanci dei Ministeri della Guerra e della Marina per l'esercizio finanziario 1902-903, per le spese della spedizione militare in China.

Maggiori assegnazioni per il richiamo sotto le armi della classe 1878 da inscriversi in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1901-902.

Modificazione dell'articolo 85 del testo unico della legge sulle pensioni militari, approvato con decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Sul servizio telefonico.

Approvazione del piano d'ampliamento della città di Genova ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di S. Francesco d'Albaro, con facoltà d'imporre tributi.

Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni.

Costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova.

Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti.

Ordinamento della Colonia Eritrea.

Della riforma agraria.

Ammissione all'esercizio professionale delle donne laureate in giurisprudenza.

Modificazioni al libro I, titolo X, del Codice civile, relativo al divorzio.

Modificazione alla circoscrizione dei tribunali di Cassino e di Santa Maria Capua Vetere (*Da discutersi a novembre*).

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

Classe di scienze morali, storiche e filologiche

Adunanza dell'8 giugno 1902

Presidenza del socio prof. A. Cossa, *presidente dell'Accademia.*

Il presidente informa la Classe di avere incaricato il socio Boselli di rappresentare l'Accademia al Congresso storico internazionale che si terrà in Roma, e dà lettura della lettera con la quale il socio Boselli ringrazia la Classe dell'incarico datogli.

Comunica poi un programma ed un invito dell'Associazione letteraria artistica internazionale, che terrà prossimamente un suo Congresso in Napoli. Comunica pure l'invito del Congresso storico internazionale degli Orientalisti di Hanoi, che si terrà nel dicembre 1902.

Presenta poi, a nome della famiglia, l'ultimo lavoro del compianto socio Cognetti de Martiis, che è: « La mano d'opera nel sistema economico »; lavoro che l'illustre autore, sorpreso dalla malattia che lo condusse a morte, non potè compiere.

Il socio Chironi presenta, a nome dell'autore prof. Cocchia, di Napoli, tre lavori: due volumi di saggi filosofici; un volume intitolato: « Grammatica elementare della lingua latina »; ed una monografia « Sull'esilio di Ovidio a Tomi ».

Lo stesso socio presenta pure, quale omaggio dell'autore, un lavoro del prof. Manara dell'Università di Genova intitolato: « Le Società e le associazioni commerciali » (vol. I. Torino, 1902), e pronunzia su di esso parole di elogio le quali sono inserte negli *Atti*.

Il socio Manno presenta, a nome degli autori, cinque monografie dell'abate Leone Bouchage su vari argomenti, pubblicate in Chambéry dal 1880 al 1900 ed una del canonico Ducis sulla *Sapaudia* pubblicata parimenti in Chambéry nel 1902.

Il socio Chironi presenta per l'inserzione negli *Atti* una nota del dott. Sarfatti: « La ragione e il contenuto del *tort* nel diritto inglese ».

Presenta pure, chiedendone la pubblicazione nel volume delle

Memorie, un lavoro del dott. Ricca-Barberis, intitolato: « Il contratto per altri nella sua formazione storica e nella sua funzione economico-giuridica odierna ».

A nome del socio Carle, una monografia del prof. Bobba dell'Università di Torino, intitolata: « Esame storico-critico delle *idee imagini* attribuite da Hannau a San Tommaso ». Vengono dal presidente nominate apposite Commissioni che riferiranno in in una prossima adunanza.

Il socio Ferrero presenta la notizia intorno al compianto socio Perrero, che sarà inserita negli *Atti*.

Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali

Adunanza del 15 giugno 1902.

Presidenza del socio prof. A. Cossa, *presidente dell'Accademia*.

Il presidente comunica una lettera della sig.ª Alice Cornu ringraziante per le condoglianze inviatele dall'Accademia, della quale il compianto suo marito era socio corrispondente.

Il presidente segnala le seguenti opere ricevute in dono dall'Accademia:

« Cinquantenaire scientifique de M.r M. Berthelot » inviato dal Comitato delle onoranze al suddetto;

Opere complete del dott. Serafino Biffi, in 5 volumi, inviato dai fratelli del compianto autore;

« Catalogue of scientific papers » (1800-1883) vol. XII, inviato dalla Società Reale di Londra.

Il socio Segre, anche a nome del socio D'Ovidio, legge la relazione sulla memoria del dott. G. Z. Giambelli: « Risoluzione del problema degli spazî secanti »; la relazione è approvata e la memoria è accolta con voto unanime nei volumi accademici.

Il socio Guareschi, anche a nome del socio Mosso, legge la relazione sulla memoria del prof. L. Sabbatani intitolata: « Sulla funzione biologica del calcio. Parte seconda. Il calcio-ione nella coagulazione del sangue ». Anche questa relazione è approvata ed a voti unanimi la memoria è ammessa nei volumi accademici.

Vengono accolte per l'inserzione negli *Atti* le seguenti note:

Spezia: « Sulla trasformazione dell'opale xilvide in quarzo xilvide »;

Guareschi: « Condensazione delle aldeidi con l'etere cianacetico »;

Camerano: « Materiale per lo studio delle zebre »;

Severi dott. Francesco: « Il genere aritmetico ed il genere lineare in relazione alle reti di curve tracciate sopra superficie algebrica », presentata dal socio Segre;

Fubini dott. Guido: « Sulle funzioni armoniche che ammettono un gruppo discontinuo »;

Niccoletti prof. Onorato: « Sulle matrici associate ad una matrice data », presentata dal socio non residente Bianchi, per mezzo del socio Segre;

Gioltri dott. Giuseppe: « Girosseniti, glaucofanite, eclogiti ed anfiboliti dei dintorni di Mocchie, Val di Susa, » presentata dal socio Spezia;

Artom ing. Alessandro: « Ricerche sulle proprietà elettriche del diamante », presentata dal socio Grassi;

Ganetti ing. Modesto: « Ciclo teorico e ciclo pratico delle locomotive Compound », presentata dal socio Guidi;

Fabris dott. Aldo: « Sulla patogenesi degli aneurismi dell'aorta », presentata dal socio Foà;

Aggazzotti Alberto: « Sulla terminazione nervosa motrice nei muscoli striati degli insetti », presentata dal socio Mosso.

La tornata, ultima dell'anno accademico, è chiusa con un saluto del presidente ai colleghi.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

La Croce Rossa contro la malaria. — Per la campagna antimalarica nell'Agro Romano, la Croce Rossa italiana ha in esso disposte sei ambulanze, che hanno rispettivamente sede in Santa Maria di Galera, Torre Nova, Marcigliana, Castel di Guido, Carano e Pratica di Mare. Ciascuna di queste ambulanze è composta di un medico e di un infermiere, destinati a sorvegliare i lavoratori nella campagna perchè non contraggano la febbre e, in caso contrario, a curarli.

Alle due stazioni di Termini e di Trastevere restano parimenti un medico ed un infermiere per ciascuna, per ricevere i malati che siano inviati a Roma, dalle zone malariche.

Alla memoria di uno scienziato. — Ieri, nell'atrio dell'Università di Palermo, venne inaugurato un busto a ricordo del senatore Alessandro Paternostro.

Intervennero senatori, deputati, Autorità, tutte le notabilità cittadine, numerose associazioni con bandiere e folla enorme.

Il prof. Salvioli, nell'Aula magna, pronunziò il discorso commemorativo, vivamente applaudito.

Il IV Congresso internazionale di ostetricia e ginecologia sarà tenuto in Roma dal 15 al 21 settembre, sotto l'Alto patronato di S. M. il Re e la presidenza di onore delle LL. EE. Baccelli e Nasi.

Sui quattro temi stabiliti faranno relazioni della massima importanza i più illustri ostetrici e ginecologi del mondo, trattando:

1.° delle indicazioni mediche per l'interruzione della gravidanza;

2.° dell'esportazione dell'utero nella cura dell'infezione puerperale;

3.° della tubercolosi genitale;

4.° della cura chirurgica del cancro dell'utero.

Numerosissime anche sono già le comunicazioni annunciate su varî argomenti e molte di esse hanno un'importanza grande per gli argomenti e per i nomi dei presentatori.

Quei medici di Roma e provincia, che non avessero ricevuto la circolare diramata dal Comitato ordinatore del Congresso, sono pregati di chiederla anche con l'invio di un semplice biglietto di visita al Comitato stesso, via Condotti, 9.

Congresso di chimica. — Nel p. v. settembre si terrà a Torino il primo Congresso nazionale di chimica applicata.

Le adesioni a tutt'oggi sono oltre duecento. I principali temi da svolgere riflettono le più recenti innovazioni della scienza, specialmente in rapporto alle questioni economiche che maggiormente interessano l'avvenire industriale del paese.

Congresso sociologico. — A Palermo, dal 9 al 12 ottobre del corrente anno, si riunirà il Congresso sociologico siciliano.

Lo scopo del Congresso è di discutere non soltanto le questioni attinenti alla vita economica e sociale dell'isola, ma soprattutto di richiamare l'attenzione degli scienziati sui problemi fondamentali della sociologia considerati da un punto di vista assolutamente pratico.

Mostra internazionale agraria in Avellino. — S. E. il Ministro della R. Casa ha diretto al comm. Chiaro, Prefetto di Avellino, una lettera che pubblicano i giornali di quella città.

In essa è detto che S. M. il Re, accogliendo il suo apprezzato rapporto e la domanda del Comitato della Mostra internazionale di macchine ed attrezzi agrari, altamente lodando il pratico concetto dell'intrapresa, di buon grado si è compiaciuto d'incoraggiarla dell'ambita distinzione Reale, accordandole l'Alto patronato e mettendo altresì a disposizione del Comitato promotore una medaglia d'oro fregiata dell'Augusta Effigie, da conferirsi come premio, secondo il giudizio della giuria, all'espositore più meritevole.

Circa la riuscita della Mostra, le notizie da Avellino dicono che le adesioni degli espositori nazionali ed esteri sono numerosissime e già il Comitato, in previsione di altre adesioni, prepara nuovi locali.

Truppe rimpatrianti. — Da Penang è partito per Colombo il *Vincenzo Florio*, della Navigazione Generale Italiana, con a bordo truppe italiane provenienti dalla China.

Zucchero indigeno. — Dai dati statistici ultimamente pubblicati dal Ministero di Agricoltura si rileva che nella campagna saccarifera del 1901-902 le 33 fabbriche di zucchero ora esistenti hanno dato una produzione approssimativa di 745,000 quintali di zucchero greggio.

Queste cifre sono abbastanza notevoli, avuto riguardo che si tratta di un'industria nuova in Italia. Infatti, fino a dieci anni addietro, esisteva tra noi una sola fabbrica di zucchero di barbabietola, a Rieti, la quale nel 1891 produceva 7884 quintali di zucchero.

È pure da osservarsi che finora nessuna fabbrica è sorta nelle provincie Meridionali.

Trasporti ferroviari. — La Direzione dell'esercizio delle ferrovie del Mediterraneo comunica:

« Perdurando l'ingombro della stazione di Genova (Porta Brignole), viene prorogata, fino a nuovo avviso, la disposizione con cui venne sospesa l'accettazione di merci a piccola velocità, a vagone completo, in provenienza dalle stazioni del 1° compartimento colà destinate ».

Indennità agli operai. — La Cassa Nazionale d'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro, nei primi sei mesi dell'anno corrente liquidò L. 1,084,569.06 d'indennità per 12,493 casi d'infortunio sul lavoro, distinti in 131 casi di morte (con L. 3,369.24 d'indennità in media per ciascuno); 462 d'inabilità permanente assoluta o parziale (con L. 851.41 d'indennità media); 11,900 d'inabilità temporanea (con L. 21,82 in media per ogni caso); L. 3249.41 furono aggiunte alle indennità normali per garanzia della responsabilità civile.

Nei primi sei mesi dell'anno 1901 si erano liquidate in complesso L. 768,470.58 per 8860 infortuni.

Marina militare. — La R. nave *Messaggero* è giunta a Livorno, la *Città di Milano* a Napoli, il *Volta* a Spezia, il *Volturno* a Djedda; il *Mestre* è partito da Taranto, il *Carlo Alberto* da Weymouth.

La squadra del Mediterraneo, partita da Napoli per visitare i porti della Sicilia, si recherà anzitutto a Messina, e proseguirà poscia per Catania, Siracusa, Palermo.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Savoia*, della Veloce, proveniente dal Plata, ha toccato Capo Teneriffa, proseguendo per Genova. — A Genova è giunto il *Trave*, della N. L., in provenienza da New-York. — Il *Sant'Erasmo*, nave-scuola della Navigazione italiana, ha lasciato ieri Rotterdam, diretto a Port-Talbot.

ESTERO.

Esposizione internazionale vinicola. — In occasione del Congresso enologico austriaco, che si terrà prossimamente in Krems sul Danubio, sarà ivi aperta una Mostra internazionale di macchine ed attrezzi per la vinificazione, di apparecchi da cantina, ecc. ecc.

I vini agli Stati-Uniti. — Dal 1° corrente luglio, è venuta a cessare la tassa di guerra sui vini in bottiglia, imposta dalla Confederazione americana con la legge del 1889 e che gravava nella misura di L. 1,25 per cassa.

Il transito per il Canale di Suez. — I bastimenti che passarono per Suez dal 1° gennaio a tutto giugno u. s. ammontano a 1995, con un aumento di 129 sul corrispondente periodo del 1901.

I proventi del transito per lo stesso semestre furono di L. 54,551,597, con un aumento di L. 4,729,223.

Le pioggie nell'India. — Secondo un telegramma da Bombay al *Daily Mail* risulterebbe che nell'India Occidentale sono mancate le pioggie. Ai primi di giugno si ebbero bensì pioggie sufficienti, e il governatore si affrettò ad annunciare che il raccolto prometteva bene, ma nella seconda metà di giugno al caldo eccessivo si aggiunse una grande siccità che compromette seriamente i raccolti e lascia temere che parecchie vaste regioni saranno desolate dalla carestia.

Dall' Australia all' Inghilterra per la Transiberiana. — L'assemblea nazionale *Northern Territory* dell'Australia del Sud ha diramato una circolare allo scopo di ottenere una sovvenzione per una linea di vapori da crearsi tra Porto-Darwin, il porto settentrionale dell'Australia, e Porto-Arthur, con scalo ad Hong-Kong ed a Manilla.

La circolare richiama l'attenzione su questo fatto, che, grazie alle comunicazioni mediante ferrovie senza trasbordi tra Porto-Arthur e Calais, la via più corta tra l'Australia e Londra attraverserà la Siberia.

La progettata linea di vapori comincerà il suo esercizio il prossimo anno.

La traversata tra Porto-Darwin e Porto-Arthur impiegherà 8 giorni, e si stima che il viaggio da Porto-Arthur a Londra durerà 20 giorni. Come, d'altronde, nel 1905 Porto-Darwin sarà collegato da ferrovie con l'Australia del Sud, si calcola che la nuova linea verso l'Inghilterra sarà frequentatissima da un gran numero di Australiani, che saranno felici di poter fare il viaggio a Londra in 30 giorni.

Congresso di navigazione. — A Düsseldorf, appena terminato il Congresso sugl'infortuni del lavoro, si aprirà il Congresso internazionale di navigazione, al quale hanno aderito oltre 2000 rappresentanti di varî paesi.

Annessa al Congresso si terrà l'Esposizione speciale di lavori idraulici relativi a fiumi, canali, porti e spiaggie. Una visita fatta ai locali dove si sta allestendo la detta Esposizione dà un'idea dell'importanza che dappertutto si annette allo sviluppo della navigazione interna ed al miglioramento dei porti, allo scopo di rendere sempre più facili e solleciti i traffici, di abbassare sempre maggiormente il prezzo dei trasporti, nell'interesse dell'industria e del commercio.

Il Municipio di Düsseldorf, la Commissione ordinatrice del Congresso, la Società centrale delle Associazioni fluviali della Germania stanno preparando ai congressisti le più cordiali accoglienze e i maggiori festeggiamenti, non già con lo scopo di offrire degli allegri simposî, ma bensì di fornire il modo di avvicinarsi di conoscersi, di scambiarsi le idee, ai convenuti da tanti paesi.

A dimostrare ancora l'importanza che vien data a questo Congresso, si aggiunge che l'Imperatore di Germania manda ad inaugurarlo il Principe ereditario ed il Governo vi ha destinato 100 mila marchi.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 5. — Cinquecentomila poveri di Londra, riuniti in oltre quattrocento sale nei varî quartieri della Metropoli, hanno preso oggi parte ad un pranzo, offerto dal Re Edoardo, in occasione della sua incoronazione.

Nel solo quartiere *Stephany* vi furono 45,000 invitati.

I Principi e le Principesse della Famiglia Reale, vivamente acclamati, visitarono le riunioni in varî quartieri.

Ad ogni povero fu regalata una coppa coi ritratti del Re e della Regina e la data dell'incoronazione.

Durante i banchetti suonavano le musiche.

CAPETOWN, 5. — Il Governo imperiale si è pronunziato contro la sospensione della Costituzione nella Colonia del Capo.

CAPO D'ISTRIA, 5. — *Dieta.* — In seguito a malintesi vi furono scene vivacissime fra i deputati della minoranza e quelli della maggioranza, alle quali presero parte anche le tribune. La seduta dovette essere sospesa.

Dopo spiegazioni, la seduta continuò senza incidenti.

BRUXELLES, 6. — Secondo *La Reforme*, una traccia degli Humbert e dei D'Aurignac sarebbe stata scoperta a Louvain.

BARCELLONA, 6. — Vi fu una violenta collisione di due treni a Sabadell.

Quattordici vagoni rimasero distrutti.

Vi sono molti feriti.

LONDRA, 6. — I giornali dicono che, in seguito alle dichiarazioni dei medici che il Re è ora fuori di pericolo, sarebbe stata esaminata la questione della data dell'incoronazione.

Essa sarà prossimamente resa pubblica.

WASHINGTON, 6. — Il ministro chinese ha rimesso al segretario di Stato, Hay, un proclama di Guang-si-Hai, il quale chiede lo sgombero di Tient-tsin.

NEW-YORK, 6. — Un telegramma da Porto Principe dice che vi furono disordini in seguito all'elezione di Delinoj, come primo deputato.

VIENNA, 6. — La *Neue Freie Presse* ha da Salonicco: Ieri, alle 4,20 pom., è stata avvertita qui una violenta scossa di terremoto che provocò grande panico nella popolazione.

Numerose case sono rimaste danneggiate.

Si hanno a deplorare alcune vittime.

BUENOS-AYRES, 7. — L'opinione pubblica approva l'accordo stipulato fra il Chilì e l'Argentina riguardo alla limitazione degli armamenti.

LONDRA, 7. — I giornali pubblicano una Nota ufficiosa, la quale dice che l'incoronazione di Re Edoardo verrà fissata definitivamente fra qualche giorno. Essa avrà luogo probabilmente fra non molto.

I giornali annunziano che la rivista navale a Spithead avrà luogo nel mese di settembre e probabilmente al principio del mese, qualunque sia la data dell'incoronazione.

PARIGI, 7. — Un dispaccio da Copenaghen al *Figaro* dice che la Corte danese è stata informata che l'incoronazione di Re Edoardo è fissata per la metà di settembre.

LONDRA, 7. — Il bollettino ufficiale sullo stato di salute di Re Edoardo, pubblicato stamane, alle ore 9, reca:

« Sonno naturale. I miglioramenti continuano ininterrotti. La ferita suppura liberamente. La medicazione è meno dolorosa ».

Firmati: « Treves, Laking, Barlow ».

COSTANTINOPOLI, 7. — Secondo informazioni da fonte ufficiale, le notizie pubblicate dai giornali circa le scosse di terremoto avvenute a Salonicco sono esagerate.

Scosse di terremoto furono ripetutamente sentite in parecchi luoghi del vilajet di Selanik.

Alcune case sono rimaste danneggiate. Non vi fu però alcuna vittima.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 6 luglio 1902

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì	759,8.
Umidità relativa a mezzodì	27.
Vento a mezzodì	WSW debole.
Cielo	sereno.
Termometro centigrado	massimo 31°,0.
	minimo 17°,4.
Pioggia in 24 ore	mm. 0,0.

Li 6 luglio 1902.

In Europa: pressione minima di 746 sulla Russia centrale, massima di 769 in Baviera.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso ovunque fino a 5mm. in Piemonte; temperatura aumentata.

Stamane: cielo vario sul Veneto, sereno altrove; venti deboli varî.

Barometro: minimo a 762 sul medio Adriatico, massimo intorno a 764 sulle isole.

Probabilità: venti deboli o moderati settentrionali al Nord, intorno a ponente altrove; cielo vario in Val Padana, sereno altrove; qualche temporale sul versante Adriatico superiore.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, li 5 luglio 1902.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	sereno	calmo	26 5	19 5
Genova	sereno	calmo	26 0	21 0
Massa Carrara	sereno	calmo	28 5	17 9
Cuneo	3/4 coperto	—	28 6	17 3
Torino	sereno	—	26 9	17 0
Alessandria	—	—	—	—
Novara	sereno	—	31 3	17 2
Domodossola	sereno	—	28 6	10 9
Pavia	sereno	—	30 6	15 3
Milano	1/2 coperto	—	33 0	17 3
Sondrio	3/4 coperto	—	28 8	15 0
Bergamo	coperto	—	27 3	16 5
Brescia	sereno	—	29 7	20 0
Cremona	1/4 coperto	—	33 2	17 8
Mantova	1/4 coperto	—	28 4	18 2
Verona	1/4 coperto	—	28 9	19 0
Belluno	3/4 coperto	—	24 8	17 3
Udine	coperto	—	25 4	16 5
Treviso	coperto	—	25 9	19 0
Venezia	coperto	calmo	24 4	21 5
Padova	1/2 coperto	—	26 1	19 6
Rovigo	1/4 coperto	—	29 0	18 5
Piacenza	sereno	—	28 2	15 4
Parma	sereno	—	29 2	16 0
Reggio Emilia	—	—	—	—
Modena	sereno	—	27 4	15 4
Ferrara	sereno	—	25 5	17 4
Bologna	sereno	—	25 7	16 9
Ravenna	sereno	—	30 8	17 0
Forlì	sereno	—	25 0	18 0
Pesaro	1/4 coperto	calmo	23 5	13 8
Ancona	1/4 coperto	calmo	25 2	17 8
Urbino	sereno	—	20 9	15 1
Macerata	sereno	—	23 5	16 0
Ascoli Piceno	sereno	—	27 0	15 0
Perugia	sereno	—	24 6	15 6
Camerino	sereno	—	28 5	14 5
Lucca	sereno	—	31 2	17 3
Pisa	sereno	—	30 6	16 5
Livorno	sereno	calmo	26 8	18 0
Firenze	sereno	—	29 5	16 1
Arezzo	sereno	—	24 8	15 7
Siena	sereno	—	27 8	16 6
Grosseto	sereno	—	29 4	18 0
Roma	sereno	—	30 2	17 5
Teramo	sereno	—	28 8	13 6
Chieti	sereno	—	21 0	17 0
Aquila	sereno	—	26 3	11 3
Agnone	sereno	—	25 0	11 2
Foggia	sereno	—	30 0	23 8
Bari	sereno	mosso	26 8	16 8
Lecce	sereno	—	31 9	17 5
Caserta	sereno	—	29 6	18 8
Napoli	sereno	mosso	26 8	17 8
Benevento	sereno	—	29 6	11 9
Avellino	sereno	—	26 0	15 2
Caggiano	sereno	—	23 8	13 5
Potenza	1/4 coperto	—	23 4	10 7
Cosenza	sereno	—	31 0	16 0
Tiriolo	1/2 coperto	—	23 3	10 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	28 2	20 6
Trapani	sereno	calmo	28 2	22 3
Palermo	sereno	calmo	32 3	16 8
Girgenti	sereno	calmo	31 5	20 0
Caltanissetta	sereno	—	31 0	17 0
Messina	sereno	calmo	27 6	21 5
Catania	sereno	calmo	31 2	21 7
Siracusa	1/4 coperto	mosso	28 8	22 0
Cagliari	sereno	calmo	32 6	14 5
Sassari	sereno	—	28 2	19 8

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile*.